



RENTRI

**Le nuove regole per la gestione
dei formulari di identificazione del rifiuto**

sito gestito da




con il supporto di



Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

Il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) che accompagna il trasporto dei rifiuti è **emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.**



Cosa cambia



Il Decreto 4 aprile 2023 n. 59

- definisce il **nuovo modello di FIR²** che entra in vigore il 13 febbraio 2025 per tutti gli operatori;
- Prevede, dalla stessa data, **l'obbligo di vidimazione digitale** (sia per i FIR cartacei che digitali);
- fissa al 13 febbraio 2026 la scadenza a partire dalla quale gli iscritti al RENTRI gestiscono il **FIR in formato digitale**;
- stabilisce, dalla stessa data, l'obbligo di **trasmissione al RENTRI dei dati dei FIR per i rifiuti pericolosi**;
- mette in capo al destinatario, nel caso di FIR digitale, **l'obbligo di trasmettere il formulario** controfirmato e datato a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

2) Da compilarsi secondo le istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023



Cosa non cambia

La disciplina prevista dall'art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane immutata per quanto riguarda

- i soggetti **obbligati all'emissione e alla gestione** del formulario di identificazione del rifiuto;
- i soggetti **esonerati dall'emissione** e dalla gestione dei FIR (a titolo esemplificativo trasporto di rifiuti urbani, conferimento di rifiuti agricoli al gestore del servizio pubblico di raccolta, movimentazione in aree private);
- la possibilità in alcuni casi di sostituire il FIR con **documenti alternativi**;
- regimi particolari previsti dall'art. 193 (a titolo esemplificativo rifiuti sanitari, rifiuti da manutenzione);
- responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, anche nel caso in cui il FIR viene compilato dal trasportatore;
- l'esonero della responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti a seguito dell'acquisizione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti.



FIR cartaceo dal 13 febbraio 2025



Tutti i produttori emettono il **FIR con i nuovi modelli cartacei**.

L'utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i **soggetti non iscritti**, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell'area riservata "**Produttori di rifiuti non iscritti**".

Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Emissione del FIR cartaceo



La vidimazione avviene esclusivamente tramite il RENTRI, anche mediante interoperabilità con i gestionali degli utenti.

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI;
- manualmente.

Gestione del nuovo FIR cartaceo

Il produttore emette il **FIR cartaceo in due copie** e trattiene la prima.

Il trasportatore e il destinatario **aggiungono le informazioni di competenza** e sottoscrivono il FIR cartaceo.

Il trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, la **riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario**.

La **trasmissione** della copia può avvenire mediante:

- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.

In questo ultimo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.

Il produttore non tenuto a iscriversi al RENTRI continuerà ad emettere il FIR cartaceo anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2026: in questo caso trasportatore e destinatario dovranno gestire il FIR cartaceo.

Le nuove regole per la gestione dei FIR



Servizi di supporto per il FIR cartaceo



Nel caso di **FIR cartaceo** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- **compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;**
- **emettere e stampare il FIR vidimato digitalmente.**

Il servizio è rivolto sia agli **operatori iscritti** al RENTRI che ai **soggetti non iscritti**.



FIR digitale dal 13 febbraio 2026



Il FIR è emesso in formato **digitale** dai **produttori iscritti** al RENTRI.

La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.

Per la compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:

- i **sistemi gestionali degli operatori**;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI **per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.**



Gestione del FIR digitale

Il trasportatore e il destinatario **aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto** tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.

Il FIR digitale deve essere **sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore** prima dell'avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

Soluzioni tecnologiche utilizzabili in mobilità consentiranno agli operatori di gestire e sottoscrivere il FIR digitale in modo semplice.

Il **destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI**, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, **il FIR completo** e firmato da tutti i soggetti.





Certificato RENTRI per l'interoperabilità

Coloro che trasmettono i dati tramite i sistemi gestionali e non dispongono di soluzioni autonome di firma remota, possono scaricare un **certificato digitale** di tipo sigillo elettronico **rilasciato dal RENTRI e valido esclusivamente all'interno dello stesso**.

Tale certificato consente l'implementazione della interoperabilità verso il RENTRI e la sottoscrizione digitale del FIR secondo le regole AgID.

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 59/2023.



Trasmissione dei dati al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 produttori, trasportatori e destinatari iscritti **trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi** nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- **interoperabilità** tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- **servizi di supporto** messi a disposizione dal RENTRI.

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.



Servizi di supporto per il FIR digitale

Nel caso di **FIR digitale** l'applicazione messa a disposizione dal RENTRI consente di:

- compilare il FIR con i dati previsti dal nuovo modello;
- emettere il FIR vidimato in formato digitale e sottoscriverlo digitalmente;
- condividere il FIR con trasportatore e destinatario per l'integrazione dei dati di loro competenza.

L'applicazione, che è **disponibile anche per dispositivi mobili**, permette la **trasmissione al RENTRI**:

- della copia completa del FIR;
- dei dati del FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

